

Ministro le copie de' Testamenti, Donazioni, Disposizioni, Vitalizj, Atti, o altre Carte sotto qualunque denominazione esse siano trasferenti dominio utile, che fossero state dagli stessi stipulate, e consegnate ne' loro Rogiti.

Anche gli altri Nodari degli Offizj Civili, a' quali appartengono gli Atti di Proaunzia a Legge sopra Testamenti, Donazioni, e di Successioni intestate, e di qualunque altro Atto relativo a tali disposizioni, pur dovranno consegnar al Deputato stesso le copie con la indicazione al margine del luogo di abitazione, o sia domicilio della Persona, a favor di cui seguì l'Atto, e ciò parimenti a tenor delle Leggi in tale materia disponenti.

Committendosi inoltre agli stessi Nodari tutti di rassegnare alli tempi dalle Leggi stabiliti appresso il suddetto Ministro Deputato alla Gravezza delle Cinque per Cento li rispettivi Protocolli per l'effetto della solita revisione de' medesimi, e come per l'anno corrente è già spirato il consueto periodo per la loro presentazione, restano per quest'anno tanto abilitati li Nodari obbligati alla presentazione di produrli, quelli di Città entro il mese di Aprile prossimo futuro, e quelli del Territorio nel susseguente mese di Giugno.

Avvertendo, che in caso di mancanza saranno